



**Processi di  
riorganizzazione nel  
comparto AA.LL.  
(Città metropolitana,  
Province, Comuni)**

1° ottobre

2015

*A cura di Sergio Chiloiro, Ugo Agiollo,  
Ivan Bernini, Cristina Bastianello*

**I SEMINARI  
DELLA  
FUNZIONE  
PUBBLICA**

## Premessa

*Le riforme delle Autonomie Locali e della Pubblica Amministrazione potevano rappresentare un'opportunità per rilanciare il ruolo della pubblica amministrazione.*

*Una visione miope legata esclusivamente alla ricerca "del risparmio" conseguenza dei tagli alle risorse, e come intervento punitivo per i lavoratori, rischia di comprometterne in partenza il percorso.*

*Dobbiamo considerare ed affrontare tutti i difficili aspetti che accompagnano e guidano il cambiamento: efficientare il sistema, diminuire i costi, semplificare la burocrazia e rendere trasparente l'operato delle istituzioni pubbliche, conservare ed allargare i servizi, valorizzare il lavoro.*

*Tutto questo per rappresentare un primo passo di "riavvicinamento" tra cittadini ed istituzioni e tra cittadini e lavoratori.*

*Ma per fare questo è necessario un disegno organico, non frammentato, che partendo da una chiara definizione delle funzioni e dei ruoli, crei un sistema integrato di livelli istituzionali capace di governare e indirizzare i processi sociali ed economici mettendo al centro la cittadinanza ed il territorio. Un sistema integrato che definisca, evitando inutili sovrapposizioni, le attuali funzioni di Aree Vaste (ex Province), Città Metropolitane, Comuni e Regione.*

*La riqualificazione della pubblica amministrazione e delle sue funzioni, è tanto necessaria per rilanciare il valore della partecipazione democratica dei cittadini e per garantire il valore di presidio della legalità delle istituzioni così necessario, purtroppo, nel nostro Paese.*

**Obiettivo del seminario:** *a partire dalla riforma avviata con la Legge 56/2014 Delrio (Disposizione sulle città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni) il tema della governance locale ha assunto particolare rilevanza. Obiettivo del seminario è conoscere lo stato di applicazione della riforma in Veneto e condividere la conoscenza del comparto Autonomie Locali nelle province di Venezia e Treviso.*

## SCHEDA INFORMATIVA SUGLI ENTI LOCALI DI VENEZIA

---

Complessivamente il comparto autonomie locali di Venezia organizza **10.862 dipendenti**, esclusa la dirigenza.

### ▪ **COMUNI**

I **44 comuni** sono così distribuiti rispetto alle zone sindacali della Cgil:

- 17 nella zona della Riviera-Miranese;
- 21 nella zona del Veneto Orientale;
- 3 nella zona di Chioggia e Cavarzere;
- 3 nella zona di Venezia.

I 44 comuni hanno la seguente **distribuzione per fasce di abitanti**:

- 1 Comune con + di 200.000 abitanti = Venezia 264.534 abitanti
- 8 comuni < 5.000 abitanti (7 di questi nel Veneto Orientale)\*
- 10 comuni da 5.001 fino a di 10.000 abitanti
- 17 comuni da 10.001 a 20.000 abitanti
- 5 comuni da 20.001 a 30.000 abitanti
- 3 comuni tra 30.001 e 50.000 Mira, San Donà di Piave, Chioggia (49.890)

*\*dati 2014 (obbligati ad unione entro 2015)*

Per quanto riguarda il **parametro dei dipendenti** (dato dei votanti alle recenti elezioni Rsu): i 44 Comuni registrano senza la dirigenza circa **5800 dipendenti del comparto** (compresi i tempi determinati).

- **PROVINCIA DI VENEZIA:** ha attualmente 501 dipendenti del comparto (senza dirigenza) ed è un ente in superamento con la costituzione della città Metropolitana. La provincia di Venezia ha un **totale complessivo di 847.983 abitanti**
- **CAMERA DI COMMERCIO DELTA-LAGUNARE:** ha attualmente **162 dipendenti** dopo la fusione tra Venezia e Rovigo
- **REGIONE VENETO** (compresi Ente Veneto Lavoro, Esu, Autorità di Bacino Altoadriatico, Istituto Regionale Ville Venete). Complessivamente questi enti hanno, senza dirigenza, **2.700 dipendenti** del comparto.
- **IPAB**, enti pubblici di assistenza che applicano il contratto degli enti locali. Nella nostra provincia ci sono 11 Ipab (dove siamo presenti) e coinvolgono circa **1.500 dipendenti**.
- **UNIONI DEI COMUNI:** nella provincia di Venezia finora sono solamente 3 e coinvolgono circa 70 dipendenti.
- **ALTRI ENTI** che applicano il Contratto Enti Locali ma non appartengono al comparto pubblico: Fondazione Querini Stampalia con 18 dipendenti.

## I PRINCIPALI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE CHE STANNO INVESTENDO IL COMPARTO DELLE AUTONOMIE LOCALI A VENEZIA

- **Il superamento della Provincia e la costituzione della Città Metropolitana:** è il processo più significativo e rilevante che riguarda il comparto delle autonomie locali. La legge approvata per quanto riguarda la Provincia di Venezia prevede l'individuazione di alcune funzioni fondamentali che saranno gestite dalla Città Metropolitana. La costituzione della Città Metropolitana diversamente dalle altre in Italia è stata rinviata di un anno a seguito del Commissariamento del Comune di Venezia ed entra in vigore il 1 gennaio 2016. La Regione Veneto ad oggi non ha ancora definito l'assegnazione delle altre funzioni e il destino del personale in eccedenza (almeno il 30 % degli attuali organici). In questo quadro è stata aperta la possibilità di utilizzare le norme pensionistiche in vigore prima della legge Fornero. La situazione più problematica riguarda gli eventuali processi di mobilità a partire dal destino delle funzioni dei servizi per l'impiego e della polizia provinciale ma anche della mobilità per gli eventuali esuberanti o la mobilità volontaria. Un problema collegato che deriva da questa impostazione di legge è il blocco delle assunzioni e della mobilità in tutti gli enti pubblici della Provincia.

***Il nostro giudizio:** il processo avviato dal governo è stato centrato sulla campagna di abolizione delle province senza chiarire per tempo la destinazione delle funzioni finora svolte che non vengono abolite. La situazione dei destini del personale si sta gestendo con grande superficialità provocando una grande incertezza e disagio tra i lavoratori.*

- **Le unioni dei Comuni:** l'unione di comuni è un ente locale ed è costituito da 2 o più comuni per l'esercizio congiunto di funzioni specifiche ad esso delegate il suo ambito territoriale coincide con quello dei comuni membri. Nonostante venga rappresentato come una risposta futura rispetto alla frammentazione e alle difficoltà dei piccoli comuni nella nostra provincia sono molto limitate le esperienze di questo tipo:
  - Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta: attualmente gestisce solamente la attività di Polizia Locale per i Comuni di Dolo, Fiesso, Fossò e Campagna Lupia con 27 dipendenti. E' una esperienza consolidata da tempo;
  - Unione dei Comuni di Fossalta di Portogruaro e Teglio Veneto: attualmente gestisce la attività di Polizia Locale con 4 dipendenti ma è una esperienza in via di superamento;
  - Unione dei Comuni del Miranese: è la Unione più recente insediata da Gennaio 2015 e svolge la attività di Polizia Locale per 6 comuni del Miranese (Mirano, Spinea, Salzano, Martellago, Santa Maria di Sala, Noale). Non ha aderito Scorzè. Attualmente ha 58 dipendenti tutti vigili. L'avvio è stato molto problematico per la totale impreparazione e improvvisazione che ha provocato una risposta unitaria di sciopero.

***Il nostro giudizio:** la nostra posizione non è di contrarietà dello strumento ma non si può partire con improvvisazione senza affrontare preventivamente le problematiche organizzative e del personale che in un accorpamento in un unico ente hanno bisogno di un confronto e di un accordo sindacale preventivo che in questa esperienza è totalmente mancato.*

- **La riorganizzazione della Camera di Commercio:** da luglio 2015 avvenuto l'accorpamento con la Camera di Commercio di Rovigo. Scelta al di fuori di ogni logica con la prospettiva della futura Città Metropolitana.

## SCHEDA INFORMATIVA SUGLI ENTI LOCALI DI TREVISO

---

Complessivamente il comparto autonomie locali di Treviso organizza **6.425 dipendenti** del comparto, esclusa la dirigenza.

### ▪ **COMUNI.**

i 95 comuni sono così distribuiti (rispetto alle zone sindacali della Cgil):

- 23 nella zona di Treviso;
- 18 nella zona di Castelfranco Veneto;
- 12 nella zona di Montebelluna;
- 20 nella zona di Conegliano;
- 8 nella zona di Vittorio Veneto;
- 14 nella zona di Oderzo.

I 95 comuni hanno la seguente **distribuzione per fasce di abitanti**:

- 1 comune > di 50.000 abitanti = Treviso città capoluogo con 82.462 abitanti
- **12 comuni con meno di 3.000 abitanti\***
- **19 comuni da 3.000 a 5.000 abitanti\***
- 36 comuni da 5.000 a 10.000
- 17 comuni da 10.000 a 15.000 abitanti
- 3 comuni da 15.000 a 20.000 abitanti
- 4 comuni da 20.000 a 30.000 abitanti
- 3 comuni oltre i 30.000 abitanti (Castelfranco, Montebelluna, Conegliano)

*\*dati 2014 (obbligati ad unione entro 2015)*

Per quanto riguarda il **parametro dei dipendenti** (dato dei votanti alle recenti elezioni Rsu): i 95 Comuni registrano senza la dirigenza circa **4.373 dipendenti del comparto** (compresi i tempi determinati).

- **PROVINCIA DI TREVISO: aveva 562 dipendenti**, per effetto degli accordi su pensionamento e mobilità attualmente sono circa **462**. E' l'unico Ente nel Veneto nel quale permane il Presidente eletto che scadrà nel 2016.  
La Provincia di Treviso conta complessivamente **892.359 abitanti**.
- **CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO:** ha attualmente **146** dipendenti del comparto dopo accorpamento con CCIAA di **Belluno**
- **IPAB, enti pubblici di assistenza che applicano il contratto degli enti locali.** Nella nostra provincia ci sono 18 Ipab e coinvolgono circa **2.052** dipendenti.
- **UNIONI DEI COMUNI:** nella provincia di Treviso finora c'è solamente 1 unione e 2 unioni montane. Ma, nei fatti, non ne è codificata nessuna. Nella gran parte dei Comuni esiste il convenzionamento tra servizi.

## I PRINCIPALI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE CHE STANNO INVESTENDO IL COMPARTO DELLE AUTONOMIE LOCALI A TREVISO

- **Il superamento della Provincia:** è il processo più significativo e rilevante che riguarda il comparto delle autonomie locali. Nell'Ente, successivamente alla Legge di stabilità che ha previsto la riduzione della spesa del personale del 50%, si sono fatti due accordi:
  1. L'agganciamento alla possibilità di accedere al pensionamento con i requisiti ante-Fornero che 2015 – 2016 ha coinvolto circa 54 dipendenti;
  2. L'accordo sulla mobilità volontaria temporanea (in attesa del decreto e dei criteri sulla mobilità) che ha visto il coinvolgimento di ampia parte dei Comuni della Marca che al momento ha interessato circa 35 dipendenti.

In attesa della Legge di riordino Regionale che dovrebbe definire quali funzioni non fondamentali rimangono a carico dell'Ente Provincia e quali saranno in capo alla Regione, e stante l'incertezza del provvedimento legato alla mobilità che dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 ottobre, si è in una fase di grande incertezza.

***Il nostro giudizio:** il processo avviato dal governo è stato centrato sulla campagna di abolizione delle province senza chiarire per tempo la destinazione delle funzioni finora svolte che non vengono abolite. La legge di stabilità è intervenuta pesantemente nel processo in corso – taglio ai trasferimenti, riduzione della spesa – rendendo nei fatti non coerente il processo di riforma. Paradossalmente le normative che si sono susseguite nella fase tra l'uscita della "Delrio" ed oggi, in Provincia di Treviso dopo il rischio "esuberi", è possibile il determinarsi (a trasferimento totale delle funzioni) del problema "carenza", per poi ripresentarsi il problema esuberi dal 2017 ad invarianza di legge di stabilità. La situazione dei destini del personale si sta gestendo con grande superficialità provocando una grande incertezza e disagio tra i lavoratori. Peraltro essendo le mobilità del personale anche nei comuni ancorate al portale degli esuberi delle Province (tant'è che il decreto prevede che i comuni non possano reclutare personale prima che non siano stati collocati tutti gli esuberi delle Province), la situazione attuale pone uno stallo totale del reclutamento su tutto il sistema delle autonomie.*

- **La riorganizzazione della Camera di Commercio:** La riorganizzazione prevede l'accorpamento con la Camera di Commercio di Belluno. Ad oggi c'è il decreto del MISE ma non c'è ancora un progetto di organizzazione del personale e dei fondi contrattuali. Su Treviso, peraltro, l'ispezione e le determinazioni del MEF in seguito ai rilievi sta determinando grande preoccupazione: da un lato si chiede il recupero di circa 1.400.000 € dal fondo contrattuale spalmandolo nei prossimi 10 anni, dall'altro il fondo produttività è congelato dal 2013.

## LEGGE 56 DEL 7 APRILE 2014 (vedi scheda allegata)

*Disposizione sulle città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni*

**La Legge 56 del 7 aprile 2014**, cosiddetta Delrio, ridisegna confini e competenze dell'amministrazione locale, ad invarianza di Costituzione. La Legge, dopo la sua pubblicazione, ha subito (purtroppo) modifiche, interpretazioni e decreti attuativi che, ne complicano (peggiorano) l'applicazione, a partire dal taglio alle risorse previsto dalla Legge di stabilità 2015. Questa confusione normativa crea incertezze e difficoltà nell'orientare lavoratori e cittadini sull'efficacia di queste riforme.

Schema dei principali interventi nazionali:

- 11 settembre 2014 in conferenza unificata Accordo Stato Regioni per la determinazione delle funzioni provinciali oggetto di riordino
- 12 novembre 2014 DPCM con criteri per trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali connesse alle funzioni trasferite...
- La legge 190/2014 di stabilità 2015 che è intervenuta tagliando i bilanci degli enti territoriali e ha posto a carico delle Regioni il costo del personale provinciale in soprannumero adibito alle funzioni non fondamentali
- Legge 124 del 6 agosto 2015 "riforma della Pubblica Amministrazione" dispone interventi sulla Polizia Provinciale (es. esclude la confluenza nelle forze di polizia) e delega il Governo ad emanare un Dlgs per il riordino dei corpi di polizia provinciale
- Legge 125 del 6 agosto 2015 "decreto Enti Locali" che interviene su Polizia Provinciale, Centro per l'impiego..... ed obbliga le Regioni ad adottare entro il 30.10.2015, una legge di riordino delle funzioni non fondamentali
- Legge 132 del 6 agosto 2015 "sul funzionamento dell'amministrazione giudiziaria" (art.21 comma 1 che prevede posti in organico per personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta – 1000 per 2016 e 1000 per 2017 da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria
- DPCM 26.6.2015 decreto equiparazione mobilità intercompartimentale
- 14 settembre 2015 DM mobilità

## La REGIONE VENETO e le RIFORME

Nei prossimi mesi la Regione Veneto dovrà operare per applicare le riforme degli Enti Locali in campo. (molte sono le difficoltà perchè la Regione Veneto è sempre in contrapposizione ad ogni azione del Governo centrale, molto spesso solo strumentalmente).

Le “azioni in corso”:

1. attuazione della **riforma della province** e l’approvazione entro il 30.10.2015 di legge di riordino regionale delle funzioni, schematicamente:

Ddl 13 del 15/9/2015 “disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”

- Conferma delle funzioni fondamentali
- Armonizzazione normativa con la Città Metropolitana
- Collocamento del personale addetto a funzioni non fondamentali
- Disciplina delle funzioni svolte dai centri per l’impiego e collocamento personale (solo a tempo indeterminato)
- Indeterminatezza dotazione finanziaria
- Mancanza di cabina di regia e coinvolgimento OO.SS.

2. accompagnamento **Unioni dei comuni obbligati** alla gestione associata di tutte le funzioni fondamentali entro il 31.12.2015 (comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti o 3000 se appartengono o sono appartenuti a comunità montane) con programmazione legislativa ed incentivi

3. **riforma del servizio sanitario regionale** con la presentazione del PDL 23/2015 e l’istituzione dell’Azienda Sanitaria Zero (seminario del 30.9.2015)

4. **riforma delle IPAB** PDL 25/2015 (seminario il 15.10.2015)

### notizie sull’Unioni dei Comuni in Veneto

La Regione Veneto ha già provveduto (dal 2012) ad emanare norme per disciplinare in materia di “unioni e fusioni di comuni” ma sono provvedimenti che lasciano molti spazi di autonomia nelle scelte.

- ▶ **con la LR.18 del 27.4.2012** “La disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”, si disciplinano le gestioni associate dei comuni si realizza la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica avviando un processo di riordino dei livelli di governance che vuole coinvolgere tutto il territorio (ma non il sindacato!).
- ▶ **con la LR.40 del 28.9.2012** “norme in materia di Unioni Montane” ha avviato un riordino degli ambiti territoriali dell’area geografica omogenea montana e parzialmente montana”.



Questa riorganizzazione è tuttora in corso tanto che la Regione ha programmato tre anni di tempo per portare a regime il processo cioè entro il 2015.

#### con la LR 18/2012 la Regione ha disciplinato:

I comuni obbligati all'esercizio associato di funzioni fondamentali, (cambiando rispetto alla Legge nazionale che prevede l'Unione per i comuni fino a 10.000 abitanti) cioè i Comuni fino a 5.000 abitanti e 3.000 abitanti se città montane. Per i comuni di area montana e parzialmente montana la dimensione minima può essere derogata se la gestione associata riguarda almeno 5 comuni. Sono ammesse forme di gestione associata di dimensioni minori per i comuni riconosciuti da leggi statali o regionali "isole etniche alloglotte" (ladini ecc..)

La Legge n.11 del 27.2.2015 (il Milleproroghe), ha fissato, al 31.12.2015, i termini entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, cioè i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti o 3.000 se appartengono a città montane. (vedi Tab.)

#### Comuni Obbligati all'esercizio delle funzioni associate in Veneto (ab al 1.1.2011)

Province	n.comuni	n.comuni montani con pop <3.000	n. comuni di pianura < 5000 ab	n. comuni obbligati
Venezia	44	0	8	8
Padova	104	0	50	50
Treviso	95	9	16	25
Belluno	67	49	0	49
Rovigo	50	0	40	40
Vicenza	121	28	33	61
Verona	98	16	30	46
<b>totale</b>	<b>579</b>	<b>102</b>	<b>177</b>	<b>279</b>

Questa mappatura è stata fatta nel 2011, al 2014 molti sono i cambiamenti intervenuti.....

#### IL PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE

Con il **Piano di riordino territoriale** (DGR 1417 del 6.8.2013) la Regione dà avvio all'applicazione della LR.18/2012 attraverso un processo di riordino territoriale che si snoda in più fasi. Da una parte procedere alla definizione di un obiettivo dimensionale "minimo" delle forme associative per ciascuna area omogenea. Dall'altra l'obiettivo da conseguire nel triennio è la ridefinizione (e riduzione) della governance in 4 livelli, fissando l'ambito delle Ulss quale riferimento prioritario, al quale anche gli altri ambiti dovranno conformarsi.

In primo luogo si sono individuate quattro aree geografiche omogenee:

1. area montana o parzialmente montana (168 comuni)
2. area ad elevata urbanizzazione (71 comuni)

3. area del basso Veneto (105 comuni)
4. area del Veneto Centrale (228 comuni)


Questo permette di individuare la dimensione ottimale gli ambiti territoriali adeguati all'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, sulla base delle aree geografiche omogenee.

Con il PRT il Veneto prevede di dare vita ad un vero e proprio riordino territoriale non imposto, né calato dall'alto ma concertato e condiviso dai comuni. Obiettivo è il contenimento della spesa ma anche assicurare una gestione efficace dei servizi e delle funzioni fondamentali (nella totale autonomia dei Comuni, che non viene messa in discussione).

Le proposte di aggregazione individuate seguendo i criteri della L.18/2012 :

- a. appartenenza alla stessa area geografica omogenea,
- b. appartenenza degli enti interessati alla medesima Provincia,
- c. contiguità territoriale,
- d. dimensioni associative con riferimenti demografici così indicati:
  - area montana o parzialmente montana: almeno 5.000 abitanti
  - area ad elevata urbanizzazione: almeno 20.000 abitanti
  - area del basso Veneto: almeno 8.000 abitanti
  - area del Veneto Centrale: almeno 10.000 abitanti

**AREE GEOGRAFICHE OMOGENEE L.R. 18/2012**



### **PERCHE' CONVIENE UNIRSI**

La Regione ha svolto un'analisi dei bilanci delle Amministrazioni Comunali prendendo in considerazione la spesa corrente totale e quella di cinque funzioni (amministrazione di gestione e di controllo, polizia locale, settore sociale, viabilità e trasporti, istruzione pubblica) che coprono complessivamente il 78,2% della spesa totale. La spesa è stata analizzata secondo la definizione di "aree omogenee" e sulla base della classe di dimensione demografica. L'analisi svolta dalla Regione aveva l'obiettivo di capire quale soglia di abitanti permette ai comuni di avere risparmi di spesa e un buon livello di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. E' emerso che i comuni dovrebbero avere dimensioni demografiche tra i 10.000 e i 15.000 abitanti.

Complessivamente:

- l'area del Veneto Centrale presenta una spesa pro capite minore (528 € per abitante),
- l'area capoluoghi di provincia è la più alta (1.218 €)
- l'area montana e parzialmente montana (735 €) seconda più alta
- l'area del Basso Veneto 630 € per abitante
- l'area Comuni ad elevata urbanizzazione 558 € per abitante

L'obiettivo della Regione è quindi di individuare la dimensione territoriale utile per ottenere economie di scala nell'utilizzo delle risorse pubbliche e ridurre la frammentazione dei livelli di governo.

Pensiamo che se solo i 279 comuni obbligati ad associarsi entro il 1.1.2015 si unissero tra almeno 4 di essi, si porterebbe ad un esercizio associato delle funzioni fondamentali, a partire dal 2015, in circa 70 unioni con un livello demografico/dimensionale nel quale sono possibili economie di scala se si evidenzia che per la funzione "Amministrazione, Gestione e Controllo, si passa dai 312 pro capite per i comuni fino a 3000 abitanti ai 195 pro capite per i comuni da 10.000 a 15.000 abitanti.

In questo modo si coniugherebbero il risparmio di spesa e la gestione efficace dei servizi comunali e delle funzioni fondamentali.

### **Spesa pro capite per l'amministrazione di gestione e controllo (32% su 78,2% bilanci consuntivi) <sup>1</sup>**

FASCE DEMOGRAFICHE	SPESA PROCAPITE
Fino a 3.000 abitanti	312 €
Da 3.000 a 5.000	238 €
Da 5.000 a 10.000	196 €
Da 10.000 a 15.000	195 €
<b>Da 15.000 a 20.000</b>	<b>189 €</b>
Da 20.000 a 30.000	216 €
Da 30.000 a 50.000	202 €
Oltre 50.000	303 €

<sup>1</sup> Per funzioni generale di amministrazione di gestione e controllo si intendono le spese di

- organi istituzionali, partecipazione e decentramento
- segreteria generale, personale ed organizzazione
- gestione economico, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
- gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- ufficio tecnico
- anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
- altri servizi generali

L'ambito più grande deve contenere gli ambiti minori. All'interno dell'ambito gestionale lo sviluppo delle forme associative potrà realizzarsi in modo differente, nel rispetto dei limiti demografici e dei parametri fissati dal Piano di riordino territoriale. Lo sviluppo delle forme associative dovrà realizzarsi considerando prioritario, in prima applicazione, il rispetto dei confini provinciali e dell'area dell'Ulss.

---

## **Conclusioni**

Il Governo ha avviato tutti questi processi di riforme (legge Delrio, riforma della Pubblica Amministrazione ecc...) senza un reale coinvolgimento delle parti sociali, dei lavoratori (e dei cittadini) e forse è proprio questa la difficoltà primaria.

Anche la Regione Veneto, spesso in contrapposizione strumentale col Governo centrale, non coinvolge nei processi di riforma i lavoratori e le loro rappresentanze (riforma del sistema sanitario, riforma della PA e della governance amministrativa)

E le riforme si stanno attuando in un modo confuso per l'eccesso di legislazione e burocratizzazione nazionale e locale e sono percepite dai più come punitive per i lavoratori anziché come efficientamento del sistema.

La Funzione Pubblica CGIL Nazionale e locale aveva chiesto di condividere i processi di riforma in corso per garantire la partecipazione democratica e consapevole delle trasformazioni in corso.

Trasformare la Pubblica Amministrazione come luogo di fruizione dei diritti di cittadinanza attraverso la valorizzazione dei lavoratori e del loro lavoro, vuole dire efficientare il sistema e rendere un servizio alla comunità.

In questo processo tutti si dovevano sentire coinvolti responsabilmente, la politica, i lavoratori pubblici, le parti sociali ed imprenditoriali, la cittadinanza. Purtroppo questo non sta avvenendo.

La CGIL Funzione Pubblica con questi seminari vuole dare alcuni strumenti di conoscenza delle riforme in corso, utili (si spera) ai delegati nei posti di lavoro, per affrontare i cambiamenti e non trovarsi impreparati nei processi di riordino, con l'obiettivo (vero) di efficientare il sistema e valorizzare il lavoro pubblico che è al servizio del cittadino,

La Legge 56/2014, (cosiddetta Legge Del Rio) "Disposizioni sulle città Metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" è entrata in vigore il 7 aprile 2014 e ridefinisce gli Enti Locali, prevede l'istituzione e la disciplina delle Città Metropolitane, ridefinisce le Province e disciplina in materia di Unioni e Fusioni di Comuni.

### contenuti principali e sintesi della legge

- **PROVINCE** In attesa che la riforma costituzionale elimini, dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, ogni riferimento alle Province, la Legge Delrio ne cambia i connotati, facendole diventare enti di secondo livello, ossia senza elezione diretta, imperniati su tre organi: il presidente, che sarà il sindaco del comune capoluogo; l'assemblea dei sindaci, che raggrupperà tutti i primi cittadini del circondario; il consiglio provinciale, che sarà formato da 10 a 16 membri (a seconda della popolazione) scelti tra gli amministratori municipali del territorio oppure tra i membri uscenti degli enti in scadenza quest'anno.
- Per nessuno degli organi di governo delle nuove Province è previsto un compenso. Così come non percepiranno alcuna indennità i 52 presidenti di Provincia
- **CITTA' METROPOLITANA** nascita delle prime 10 Città metropolitane che sostituiscono altrettante amministrazioni provinciali. Sono Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Roma (con poteri diversi), Napoli e Reggio Calabria. A queste si aggiungono quelle delle regioni a statuto speciale: Trieste, Palermo, Catania, Messina e Cagliari.
- Anche nelle città metropolitane gli organi sono tre: il sindaco metropolitano, che sarà quello del Comune capoluogo a meno che lo statuto non preveda l'elezione diretta; il consiglio metropolitano, che sarà formato da 14 a 24 membri (a seconda della popolazione) scelti tra i sindaci e i consiglieri comunali del territorio; la conferenza metropolitana, che raggrupperà tutti i primi cittadini del circondario.
- A differenza delle Province le città metropolitane hanno dei compiti "pesanti". Oltre a quelli rimasti alle Province si occuperanno di pianificazione territoriale generale, comprese le strutture di comunicazione, reti di servizi e delle infrastrutture, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, viabilità, mobilità e dello sviluppo economico.
- **COMUNI** Cambio di rappresentanza politica per i Comuni. Fino a 3mila abitanti avranno infatti un sindaco, 10 consiglieri e massimo due assessori (ora hanno solo sindaco e sei consiglieri) mentre nella fascia 3mila-10mila abitanti ci saranno un sindaco, 12 consiglieri e al massimo 4 assessori. Tutti incarichi per i quali non verrà comunque corrisposto alcun compenso. Non dovranno esserci infatti costi aggiuntivi.
- Per i comuni fino a 3mila abitanti è permesso derogare alla regola che prevede per il sindaco un massimo di due mandati consecutivi, il limite massimo è di tre mandati consecutivi
- La legge favorisce le unioni e le fusioni tra i piccoli Comuni, con l'obiettivo di fornire servizi migliori a costi più contenuti. Le unioni potranno esercitare tutte le funzioni fondamentali dei Comuni, a cui si aggiungeranno quelle su anticorruzione, trasparenza e revisione dei conti.
- **La Legge** è formata da un articolo e 151 commi
  - I Commi 5-50 disciplinano le Città Metropolitane
  - I Commi 51-100 disciplinano le Province (territori montani e di confine da 51 a 57 e da 85 a 97 e i commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e Bolzano e alla regione Valle d'Aosta)
  - I Commi da 104 a 141 disciplinano i Comuni

ARGOMENTO	C	SINTESI
DEFINIZIONE	2	Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta.
FUNZIONI	5 da 44 a 46	<p><b>Le funzioni e le competenze</b> attribuite alle CM sono quelle attribuite alle province saranno "enti di governo" con competenze sulla cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione, di cura delle relazioni istituzionali (al proprio livello), ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.</p> <p><b>Le funzioni</b> attribuite sono (nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio</li> <li>Pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture ....</li> <li>Strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano.</li> <li>Mobilità e viabilità ....</li> <li>Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative;</li> <li>Promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione....</li> </ol> <p>Lo Stato e le regioni possono attribuire ulteriori funzioni alle CM</p>
RISORSE	47	<b>Spettano alla CM</b> tutti i rapporti attivi e passivi (comprese le entrate provinciali) della provincia cui subentra. Le risorse sono date dal patrimonio, dal personale e dalle risorse strumentali
ATTUAZIONE	16	<p><b>La prima istituzione è prevista entro il 1° gennaio 2015</b>, delle città metropolitane di Roma Capitale, Torino, Milano, <i>Venezia</i>, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria</p> <p>A queste si aggiungono quelle delle regioni a statuto speciale: Trieste, Palermo, Catania, Messina e Cagliari</p>
TERRITORIO	6	<b>Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima</b> , è previsto un procedimento di adesione alla CM per il passaggio di singoli comuni da una provincia limitrofa alla CM (o viceversa). Il procedimento si conclude con una Legge statale.
ORGANI	7	<p><b>Sono organi della città metropolitana:</b></p> <p>Il sindaco metropolitano; il consiglio metropolitano, la conferenza metropolitana.</p>
SINDACO METROPOLITANO	8 e 41	<b>Il Sindaco metropolitano</b> è il sindaco del comune capoluogo; rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Il sindaco può assegnare deleghe secondo le modalità previste dallo statuto.

<p>CONSIGLIO METROPOLITANO</p>	<p>20   15  25 a 38</p>	<p><b>Il consiglio metropolitano</b> è organo elettivo di secondo grado e dura in carica 5 anni. E' composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione. (24 consiglieri se popolazione &gt; ai 3 milioni di abitanti; da 18 consiglieri in quelle con popolazione superiore agli 800mila abitanti (es Venezia); 14 consiglieri nelle altre. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana</p> <p>E' l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani, programmi e bilanci.</p> <p><b>Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano</b>, indette dal sindaco del comune capoluogo e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 la <b>conferenza metropolitana</b> approva lo statuto.</p> <p>La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.</p> <p>L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere.</p>
<p>CONFERENZA METROPOLITANA</p>	<p>9 42</p>	<p><b>La conferenza metropolitana</b> è composta dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei comuni della città metropolitana, ha poteri propositivi e consultivi.</p> <p>E' competente per l'adozione dello statuto e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci. Lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi e consultivi.</p> <p>Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente ivi comprese le attribuzioni degli organi.</p>
<p>GRATUITA'</p>	<p>24</p>	<p>L'<b>incarico</b> di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana è esercitato a <b>titolo gratuito</b>.</p>
<p>STATUTO</p>	<p>9 10 11 17 22 43</p>	<p>Lo <b>statuto</b> disciplina i rapporti tra i comuni e la città metropolitana per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune. <b>Lo statuto</b> può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. Condizione necessaria per dar seguito alle elezioni che</p> <p>entro la data di indizione delle stesse si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale. E tale proposta andrà sottoposta a referendum tra i cittadini della CM.</p>
<p>CONFERENZA STATUTARIA</p>	<p>13</p>	<p><del>Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per la conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto. — (abrogato dall'art. 19, comma 01, legge n. 89 del 2014)</del></p>
<p>PERSONALE</p>	<p>48</p>	<p><b>Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province</b>; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.</p>

ARGOMENTO	C	SINTESI
TRANSITORIETA'	51	<b>La disciplina delle Province è transitoria</b> in attesa della riforma costituzionale del Titolo V e delle norme di attuazione. Nel frattempo profonda trasformazione.
DEFINIZIONE	3	<b>Le Province sono enti territoriali di area vasta.</b> Alle province con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri sono riconosciute delle specificità
FUNZIONI FONDAMENTALI	da 85 a 97	<p><b>Le funzioni e competenze</b> attribuite sono limitate alla funzioni fondamentali legate alla programmazione e pianificazione in materia di ambiente, trasporto, rete scolastica, elaborazione dati, assistenza tecnico amministrativa per gli enti locali, gestione edilizia scolastica, controllo fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità.</p> <p>Viene descritto un complicato procedimento per il riordino delle funzioni delle province cui lo Stato e le Regioni dovranno provvedere.</p> <p>Le funzioni trasferite dalle Province continuano ad essere da loro esercitate fino a quando un altro ente, regione o comune non subentrerà</p> <p>La provincia può, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.</p>
TERRITORIO MONTANO E DI CONFINE	86	<p><b>Le province con territorio montano e confinanti con Paesi stranieri</b> esercitano anche le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:</p> <p>a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata;</p> <p>b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane.</p>
ORGANI	54	<b>Sono organi delle province:</b> il presidente della provincia; il consiglio provinciale; l'assemblea dei sindaci.
PRESIDENTE PROVINCIA	55	<p><b>Il Presidente della provincia</b> rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Il presidente della provincia è eletto in via indiretta, dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia e dura in carica quattro anni.</p> <p>Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scade non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. E' prevista la decadenza automatica in caso di cessazione della carica di sindaco.</p> <p>Le giunte provinciali saranno abolite. (sostituite dalle assemblee dei sindaci) Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali.</p>
ASSEMBLEA DEI SINDACI	56	<p>L'assemblea dei sindaci è composta dai sindaci dei comuni della provincia. E' competente per l'adozione dello statuto e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci. Lo statuto può attribuire altri poteri propositivi, consultivi e di controllo.</p> <p>Gli statuti delle province possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali.</p>



CONSIGLIO PROVINCIALE	67	<p><b>Il consiglio provinciale</b> è composto dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione (da 16 a 10): 16 componenti nelle province con popolazione &gt; a 700.000 abitanti, 12 componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da 10 componenti nelle altre province.</p> <p>E' un organo elettivo di secondo grado e dura in carica due anni. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia. Anche per tali cariche vi è prevista la decadenza in caso di cessazione dalla carica comunale. E' l'organo di indirizzo e controllo, propone lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi e ogni altro atto che deve essere sottoposto al presidente. Ha poteri di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l'approvazione del bilancio. L'elezione del consiglio provinciale avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato con le stesse modalità previste per le città metropolitane.</p>
GRATUITA' INCARICHI	84	<b>Tutti gli incarichi sono esercitati a titolo gratuito</b>
TEMPI ATTUAZIONE	79	In sede di <b>prima applicazione</b> l'elezione del consiglio provinciale è indetta e si svolge: a) entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014; b) entro 30 giorni dalla scadenza per fine mandato, decadenza o scioglimento anticipato.
PERSONALE e RISORSE	91 92 95 96	<p><b>Entro 8 luglio, sentite le OO.SS maggiormente rappresentative</b>, lo Stato e le Regioni individuano le funzioni oggetto del riordino e le relative competenze.</p> <p><b>Entro 8 luglio DPCM</b> dove sono stabiliti i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite dalle province agli enti subentranti garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché quello a tempo determinato in corso fino alla scadenza. Sullo schema di che si andrà a disporre per quanto attiene al personale sono consultate le OO.SS.</p> <p><b>Entro 8 ottobre</b> la Regione dà attuazione agli accordi costruiti con le OO.SS. per quanto attiene al personale. In caso di mancata applicazione dell'accordo vi è l'intervento sostitutivo statale.</p> <p>Nei trasferimenti delle funzioni il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica (con voci fisse e variabili del salario accessorio e anzianità di servizio-progressioni orizzontali) in godimento all'atto del trasferimento. Vengono trasferite tutte le risorse economiche corrispondenti. Fino ad un nuovo CCNL non vi possono essere incrementi.</p>
ATTUALI PROVINCE	14	Il presidente della provincia e la giunta provinciale, e i commissari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, <b>restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31.12.2014</b> per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili

ARGOMENTO	C	SINTESI
DEFINIZIONE		Le <b>Unioni di Comuni</b> sono definite enti locali costituiti da due o più Comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza.
CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI	105	<b>Il consiglio dell'Unione dei Comuni</b> è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune
POTESTÀ STATUTARIA	105  106	L'unione ha <b>potestà statutaria e regolamentare</b> e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione; Il presidente dell'unione dei Comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Lo Statuto dell'unione deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale ed assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.
LIMITI DEMOGRAFICI	107	<b>Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni è fissato in 10.000 abitanti</b> , ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando, in tal caso, che le unioni devono essere formate da almeno tre comuni.
GRATUITÀ DELLA CARICHE	108	<b>Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo gratuito</b>
FUNZIONI AGGIUNTIVE	110	Nell'ottica della semplificazione amministrativa si prevede che le funzioni di <b>responsabile anticorruzione</b> e di quello <b>per la trasparenza</b> siano svolte da un funzionario di uno dei comuni facenti parte l'unione e nominato dal presidente dell'unione; Le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore, da un collegio di revisori se si superano i 10.000 ab.
PERSONALE	114	In caso di trasferimento di personale dal Comune all'Unione, le risorse che finanziano gli istituti contrattuali oltre al trattamento economico fondamentale, confluiscono all'Unione

ARGOMENTO	C	SINTESI
PRECEDIMENTO DI FUSIONE	116	<b>In caso di fusione</b> di uno o più comuni il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.
STATUTO	117	Si prevede che lo <b>statuto</b> del nuovo Comune contenga misure adeguate per assicurare a tutte le comunità oggetto della fusione, forme di partecipazione e di decentramento dei servizi comunali. Il testo dello statuto può essere provvisoriamente approvato anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante, approvazione della proposta di testo da parte di tutti i consigli comunali
MAGGIOR FAVORE	118	Le <b>norme di maggior favore</b> previste per Comuni o Unioni di Comuni con popolazione < ai 5000 abitanti, si applicano anche per le Fusioni.
COMITATO CONSULTIVO	120	Formato dai <b>sindaci dei comuni</b> che si fondono, coadiuvano il Commissario nominato per la gestione del Comune derivato dalla fusione, fino all'elezione del sindaco e del consiglio comunale del nuovo comune
CONSIGLIERI CESSATI	122	Gli <b>incarichi esterni</b> svolti dai consiglieri comunali dei comuni oggetto di fusione e gli incarichi di nomina comunale, continuano fino alla nomina dei successori
PERSONALE	123	Le risorse destinate ai singoli Comuni per il <b>personale</b> (carriera e produttività), sono trasferite in un unico fondo del nuovo Comune con la medesima destinazione
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE	124	<b>disposizioni organizzative</b> per regolamentare il passaggio dalla vecchia alla nuova gestione, anche per quanto riguarda l'approvazione dei bilanci. Tutti gli atti, compresi i bilanci, restano in vigore fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del Commissario o degli organi del nuovo Comune.
ADEMPIMENTI NUOVO COMUNE	125	Il comune risultante da fusione: a. <b>Approva il bilancio di previsione</b> , entro 90 giorni dall'istituzione; b. Individua nella somma dei trasferimenti dei comuni estinti quelli da mettere nel bilancio del nuovo ente; c. Approva il rendiconto del bilancio dei comuni estinti e subentra negli adempimenti relativi.
POPOLAZIONE ED IMPRESE	126 e 127	La popolazione del nuovo Comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti e fino alla scadenza naturale, i documenti dei cittadini e delle imprese rimangono invariati
NESSUN ONERE	128	Il trasferimento della proprietà dei beni mobili ed immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali

ARGOMENTO	C	SINTESI
FUSIONE PER INCORPORAZIONE	130	Oltre che per legge regionale e referendum tra le popolazioni, si prevede un nuovo procedimento per incorporazione con comune contiguo, dove il Comune incorporante mantiene la propria personalità e i propri organi, mentre decadono gli organi del comune incorporato
CONSORZI SOCIO-ASSISTENZIALI	130 bis.	Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. <i>(comma introdotto dall'art. 23, comma 1, legge n. 114 del 2014)</i>
INCENTIVI	131	Le Regioni possono individuare forme di incentivazione alle Unioni e alle Fusioni, nel rispetto del Patto di Stabilità e nel 2014 si dà priorità di accesso alle risorse "6000 campanili" ai progetti già presentati di fusione ed unione
TEMPI	133	I Comuni sorti da fusioni hanno 3 anni di tempo per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e di razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione. Salvo diverse disposizioni.
CONSIGLI COMUNALI	135	A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge: a. Per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in due; b. Per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.
PARITA' DI GENERE	137	Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%
TRE MANDATI	138	Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è consentito un numero massimo di tre mandati per la carica di Sindaco.
INCOMPATIBILITA	139	Le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti.
NORMA FINANZIARIA	150b is.	le Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. <i>(comma introdotto dall'art. 19, comma 1, legge n. 89 del 2014)</i>